



Comune di Casaleone  
Provincia di Verona

## Piano di Assetto del Territorio – Variante n.1 Adeguamento al PTCP e al nuovo PTRC

Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione di Assoggettabilità a Valutazione  
Ambientale Strategica

**Allegato I – Ricognizione dei temi progettuali della Variante n°1 al Piano Territoriale Regionale  
di Coordinamento – Norme Tecniche - Verifica di coerenza**

giugno 2018

# Allegato I – Ricognizione dei temi progettuali della Variante n°1 al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento - Norme Tecniche - Verifica di coerenza

Il Presente Allegato I, a corredo del Paragrafo 4.2.5 del Rapporto Ambientale Preliminare, documenta il processo di verifica della coerenza tra la variante n°1 al PTRC e il PAT vigente, in funzione di un adeguamento di quest'ultimo al Piano Provinciale.

La struttura del documento ricalca quella della *checklist* predisposta dalla Provincia di Verona per l'istruttoria dei PAT e la verifica di conformità degli stessi alle norme del PTCP. Nel corso del processo di elaborazione del PAT la *checklist* sopra richiamata sarà ripresa e completata, con i necessari riferimenti agli elaborati progettuali della Variante n°1 al PAT.

Alle celle in colore rosso corrispondono temi progettuali non recepiti o non completamente sviluppati dal PAT vigente, che richiedono modifiche agli elaborati progettuali del Piano vigente. Sono individuati in colore rosso anche temi già presenti nelle Norme Tecniche del PAT, che tuttavia possono richiedere una nuova collocazione, a seguito di variazioni introdotte negli elaborati grafici (per esempio conseguenti al recepimento di ambiti paesaggistici del PTRC e delle relative Norme ...)

Le celle in colore verde corrispondono a temi già presenti nel PAT vigente e trattati negli elaborati progettuali, tuttavia non si esclude che nel corso del processo di elaborazione della variante anche questi temi possano essere evidenziati, messi in maggior rilievo, attraverso modifiche degli elaborati costitutivi del PAT.

Elementi dell'articolato normativo non rilevanti o pertinenti il territorio e/o il PAT di Casaleone sono esplicitamente individuati nella tabella con il testo "Non rilevante o direttamente pertinente"

**PAT DEL COMUNE DI CASALEONE  
PRIMA RICOGNIZIONE DI CONFORMITÀ ALLA VARIANTE N°1 AL PTRC**

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
<b>Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>				
Art. 1 - Finalità				
Art. 1 bis - Valenza paesaggistica	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 2 - Elaborati del PTRC	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 3 - Contenuti prevalenti	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 4 - Effetti del PTRC e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 5 - Progetti strategici	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 6 - Monitoraggio	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Titolo II - USO DEL SUOLO</b>				
<b>Capo I - Sistema del territorio rurale</b>				

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
Art. 7 - Aree rurali	1. Il PTRC individua e delimita quattro categorie di aree rurali diversamente disciplinate: a) Aree di agricoltura periurbana nelle quali l'attività agricola viene svolta a ridosso dei principali centri urbani e che svolgono un ruolo di "cuscinetto" tra i margini urbani, l'attività agricola produttiva, i frammenti del paesaggio agrario storico, le aree aperte residuali. b) Aree agropolitane in pianura quali estese aree caratterizzate da un'attività agricola specializzata nei diversi ordinamenti produttivi, anche zootecnici, in presenza di una forte utilizzazione del territorio da parte delle infrastrutture, della residenza e del sistema produttivo. c) Aree ad elevata utilizzazione agricola in presenza di agricoltura consolidata e caratterizzate da contesti figurativi di valore dal punto di vista paesaggistico e dell'identità locale. d) Aree ad agricoltura mista a naturalità diffusa quali ambiti in cui l'attività agricola svolge un ruolo indispensabile di manutenzione e presidio del territorio e di mantenimento della complessità e diversità degli ecosistemi rurali e naturali.	9		SI
	2. Nel sistema del territorio rurale i Comuni specificano, ai sensi dell'Art. 43 della legge regionale n. 11 del 2004, la delimitazione delle aree del sistema rurale individuate dal PTRC <sup>1</sup>	9	2	SI
	3. Nelle aree rurali nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:			SI
	a) verificare l'impossibilità di recupero, riqualificazione e/o riconversione di aree e/o insediamenti degradati e/o non utilizzati e impropri, preventivamente all'individuazione di aree a uso agricolo o suoli naturali da destinare a nuovi sviluppi insediativi o ad infrastrutture, e comunque solo a seguito del completamento di almeno il 60% delle aree già previste dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del piano e assicurando il rispetto dei limiti al consumo di suoli agricoli definiti ai sensi dell'Art. 13, comma 1, lett. f) della L.R. n. 11/2004;	9		
	b) individuare misure incentivanti per disincentivare il consumo di nuovi suoli agricoli e naturali e per favorire il recupero, la riqualificazione e/o la riconversione di aree e/o insediamenti degradati e/o non utilizzati e impropri o in stato di abbandono; c) al fine del recupero del patrimonio di edilizia rurale esistente, facilitare i cambi di destinazione d'uso degli edifici rurali ritenuti compatibili con l'esercizio dell'attività agricola, tenuto conto delle caratteristiche delle aree e delle tipologie delle attività insediate; d) individuare, ai sensi dell'Art. 43, comma 2, lett. d), della L.R. n. 11/2004, misure per incentivare il riutilizzo a fini agricoli-produttivi degli edifici non più funzionali alle esigenze delle aziende agricole, da parte di altre aziende agricole; e) prevedere misure per restituire all'uso agricolo suoli urbanizzati o occupati da strutture e infrastrutture non utilizzate o in stato di abbandono; f) limitare la trasformazione delle aree agricole con buone caratteristiche agronomiche e investite a colture tipiche e di pregio in zone con destinazione diversa da quella agricola, al fine di garantire nelle medesime la conservazione e lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche. Nei			

<sup>1</sup> Gli adeguamenti connessi agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono in gran parte conseguenti alla necessità di riferire le norme del PAT alla delimitazione delle aree del sistema rurale

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	<p>casi in cui si rendano necessarie trasformazioni territoriali con sottrazione di colture effettivamente dedicate a produzioni agro-alimentari tipiche e di qualità, prevedere interventi di compensazione generando una superficie con valore agricolo o agro-ambientale equivalente a quella occupata e trasformata;</p> <p>g) nella realizzazione di opere, impianti o strutture garantire ove possibile la permeabilità delle aree esterne scoperte, prevedendo soluzioni idonee a favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno</p> <p>h) mettere a punto misure per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici e sui manufatti rurali, al fine di integrarli architettonicamente, con particolare considerazione dell'ampiezza delle superfici di copertura caratterizzanti le varie tipologie di edilizia rurale</p>			
<b>Art. 8 - Aree di agricoltura periurbana</b>	<p>1. Nell'ambito delle aree periurbane nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:</p> <p>a) riconoscere, tutelare e promuovere la presenza delle aziende agricole multifunzionali orientate ad un utilizzo ambientalmente sostenibile del territorio rurale, con particolare attenzione alla realizzazione da parte delle aziende agricole degli interventi di tutela quali/quantitativa della risorsa idrica;</p> <p>b) valorizzare il ruolo sociale e ricreativo delle aree di agricoltura periurbana; a tal fine possono individuare aree destinate ad orti urbani, promuovendo la realizzazione delle necessarie dotazioni strutturali;</p> <p>c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane e la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;</p> <p>d) garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali nelle aree confinanti a quelle di agricoltura periurbana;</p> <p>e) favorire la fruizione a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale delle aree periurbane, individuando una rete di percorsi, garantendone la continuità, prevedendo il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare a funzioni di supporto, in prossimità delle quali si possano individuare congrui spazi ad uso collettivo;</p> <p>f) definire le norme per la realizzazione e il recupero dei fabbricati abitativi, rurali e agricolo-produttivi nel rispetto delle tipologie e di materiali che garantiscano il loro armonico inserimento nel paesaggio agrario, localizzandoli prioritariamente nell'aggregato abitativo esistente o in contiguità con esso.</p>	9		SI
	<p>2. Nell'ambito delle aree periurbane i Comuni stabiliscono le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai) in osservanza della disciplina sulla biodiversità, secondo criteri che saranno forniti da apposite linee guida regionali.</p>	9		SI
<b>Art. 9 - Aree agropolitane</b>	<p>1. Nelle aree agro-politane in pianura nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:</p>			SI

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	a) assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;	9		
	b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e garantire l'applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio;			
	2, Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni stabiliscono le regole per l'esercizio delle attività agricole specializzate (serre, vivai), in osservanza alla disciplina sulla biodiversità e compatibilmente alle esigenze degli insediamenti, secondo criteri che saranno forniti da apposite linee guida regionali	9		SI
<b>Art. 10 - Aree ad elevata utilizzazione agricola</b>	1, Nell'ambito delle aree ad elevata utilizzazione agricola nella predisposizione e adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica i Comuni devono:			SI
	a) favorire il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo anche attraverso la conservazione della continuità e dell'estensione delle aree ad elevata utilizzazione agricola limitando la penetrazione in tali aree di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;	9		
	b) favorire la valorizzazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura e il sostegno al mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;			
	c) favorire la conservazione e il miglioramento della biodiversità anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica;			
	d) assicurare la compatibilità dell'eventuale espansione della residenza con le attività agricole zootecniche;			
	e) limitare la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, con particolare riferimento ai grandi impianti produttivi, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti;			
	f) prevedere se possibile, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spazi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza ed alla mitigazione idraulica, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico.			
<b>Art. 11 - Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Capo II - Sistema del suolo agroforestale</b>				
<b>Art. 12 - Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 13 - Valorizzazione in zona montana dei</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi				
Art. 14 - Prati stabili	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Capo III - Sistema estrattivo</b>				
	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Capo IV - Sistema delle acque</b>				
Art. 16 - Bene acqua	2. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, promuovono l'adozione di misure per l'eliminazione degli sprechi idrici, per la riduzione dei consumi idrici, per incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzazione di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue.			SI
	3. Tra le azioni strutturali per la tutela quantitativa della risorsa idrica vanno attuati interventi di recupero dei volumi esistenti sul territorio (tra cui eventualmente le cave dismesse), da convertire in bacini di accumulo idrico, e previsto l'uso plurimo dei bacini di accumulo d'acqua a sostegno dell'innervamento programmato, nonché attuati interventi per l'incremento della capacità di ricarica delle falde anche mediante nuove modalità di sfruttamento delle acque per gli usi agricoli.			SI
	4. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, incentivano nelle aree con presenza di poli produttivi la realizzazione di infrastrutture destinate al riutilizzo dell'acqua reflua depurata, in sostituzione dell'acqua ad uso industriale prelevata dal sistema acquedottistico, dai pozzi o dalle acque superficiali.			SI
Art. 16 bis - Bonifica idraulica e irrigazione	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 17 - Modello strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV)	3. Nelle aree laddove ci sia la presenza di adeguato servizio di pubblico acquedotto, i Comuni operano per disincentivare i prelievi ad uso idropotabile di natura privata.			SI
Art. 18 - Risorse idrotermominerali	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Capo V - Sistema delle aree di tutela e vincolo</b>				
Art. 19 - Aree sottoposte a dissesto idrogeologico	3. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni individuano, secondo le rispettive competenze, gli ambiti di fragilità ambientale quali le aree di frana, le aree di erosione, le aree soggette a caduta massi, le aree soggette a valanghe, le aree soggette a sprofondamento carsico, le aree soggette ad esondazione con ristagno idrico, le aree di erosione costiera. In tali ambiti le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni determinano le prescrizioni relative alle forme di utilizzazione del suolo ammissibili.	1c		SI
Art. 20 - Sicurezza idraulica	2. Al fine di non incrementare le condizioni di pericolosità idraulica gli strumenti urbanistici comunali e intercomunali, in coerenza con il DLgs 152/2006, devono comprendere una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) che verifichi, in accordo con il PTA, l'idoneità idraulica degli ambiti in cui è proposta la realizzazione di nuovi insediamenti, l'idoneità della rete di prima raccolta delle acque meteoriche nonché gli effetti che questi possono creare nei territori posti a valle prescrivendo i limiti per l'impermeabilizzazione dei suoli, per l'invaso e il successivo recapito delle acque di prima pioggia.			NO
	3. I nuovi interventi, opere e attività devono: a) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di funzionalità idraulica, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque, ridurre per quanto possibile l'impermeabilizzazione dei suoli; b) non aumentare il rischio idraulico in tutta l'area a valle interessata, anche mediante la			NO

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	realizzazione di vasche di prima pioggia e di altri sistemi di laminazione;			
	c) mantenere i volumi invasabili delle aree interessate e favorire il ripristino delle aree naturali di laminazione ed esondazione, con riferimento anche alla possibilità di individuare la cave dismesse come siti di laminazione.			
	4. Devono essere evitati, nella misura possibile, i tombinamenti dei fossati e corsi d'acqua.			NO
	5. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica: a) è vietato eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere; b) è vietato ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia; c) è consentito lo spurgo meccanico dei fossi agendo, se possibile, su una sola delle rive, per favorire la conservazione o la piantumazione della vegetazione arborea sulla seconda riva.			NO
	5. bis. Gli argini e le sponde fluviali sono destinati prioritariamente a garantire la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua; ogni altro uso deve essere autorizzato dalla competente autorità idraulica.			NO
<b>Art. 20 bis – Contratto di Fiume</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 21 - Sicurezza geologica</b>	1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio geologico e da valanga, lo studio geologico a corredo degli strumenti urbanistici deve comprendere una Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) per verificare l'idoneità geologica degli ambiti in cui è proposta la realizzazione di nuovi insediamenti e delle aree che non risultino idonee all'insediamento, che evidenzia, in particolare, la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio anche al fine di poterne valutare la mitigazione.			SI
<b>Art. 22 - Aree a rischio di subsidenza</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 23- Rischio sismico</b>	1. L'intero territorio regionale è soggetto a rischio sismico con diverse fasce di pericolosità, secondo la classificazione di cui alle vigenti disposizioni in materia.			NO
<b>Titolo III - BIODIVERSITA'</b>				
<b>Capo I Sistema della rete ecologica</b>				
<b>Art. 24 – Rete ecologica regionale</b>	2. La Rete ecologica regionale è costituita da: a) <u>aree nucleo</u> quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dalle Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91; b) <u>corridoi ecologici</u> quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali e animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione; c) <u>cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica</u> in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli			NO

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento.			
	4. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, in sede di adeguamento al PTRC, provvedono a recepire la Rete ecologica e ad adeguare le normative dei piani al presente articolato, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica.	9 - 34/35		SI
	6. La procedura per la valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000. I corridoi ecologici, le cavità naturali e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'Art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.			NO
Art. 25 - Corridoi ecologici	2. I Comuni individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio per l'approfondimento e la conoscenza della Rete ecologica.			SI
	3. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici; per garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga sono comunque consentiti gli interventi a tal fine necessari.			SI
Art. 26 - Cavità naturali, sorgenti e monumenti naturali	3. Le Province e i Comuni individuano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, le cavità naturali, e le sorgenti e i monumenti naturali sulla base di approfondimenti tecnico-scientifici relativi alle aree caratterizzate dalla presenza di tali elementi.			SI
<b>TITOLO IV - ENERGIA E AMBIENTE</b>				
<b>Capo I - Energia</b>				
Art. 27 - Riqualificazione energetica dei sistemi urbani	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 28 - Localizzazione degli impianti di produzione di energia termoelettrica	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 29 - Sviluppo delle fonti rinnovabili	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 30 - Localizzazione degli impianti fotovoltaici al suolo	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 31 - Salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 32 - Reti elettriche	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Capo II - Ambiente</b>				
Art. 33 - Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti	Non rilevante o direttamente pertinente			
Art. 34 - Mitigazione ambientale	1. In sede di pianificazione territoriale ed urbanistica, è necessario che le previsioni di significative trasformazioni del suolo vengano accompagnate dall'individuazione di forme di mitigazione ambientale in relazione ad all'entità degli interventi che prevedono una riduzione delle superfici ad area verde o alla presenza di aree degradate da riqualificare.			SI

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	<p>2. Gli interventi di mitigazione ambientale possono essere di:</p> <p>a) rinaturalizzazione (forestazione, riforestazione, costituzione di praterie, aree umide, corridoi ecologici, fasce riparie, strutture agroforestali lineari, boschetti rurali, colture arboree da frutto, ecc.);</p> <p>b) miglioramento di una configurazione ambientale incompleta e/o degradata (pulizia o depurazione di un corso o di uno specchio d'acqua, completamento o disboscamento di un'area boscata, la realizzazione di fasce ecotonali, l'ispessimento e/o l'infittimento di siepi e filari già esistenti, la realizzazione di passaggi ecologici; il ridisegno di un canale o roggia o scolina agricola, sistemi di gestione agricola a maggior valore ecologico, ecc.);</p> <p>c) interventi di fruizione ambientale ed ecologica compatibile con il valore di naturalità dei luoghi (ad esempio percorsi pedonali, ciclabili e ippovie attraverso la realizzazione di corridoi verdi, aree di sosta attrezzate per i pedoni; aree di fruizione naturalistica o educazione ambientale, percorsi botanici e faunistici, ecc.).</p>			
	3. Le fasce di rispetto stradale sono aree prioritariamente destinate a verde pubblico o privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM10.			SI
<b>Capo III - Protezione civile</b>				
<b>Art. 35 - Edifici strategici ed aree di emergenza per la protezione civile</b>	1. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia individuano, secondo le vigenti disposizioni in materia ed in conformità al Piano Regionale per il coordinamento delle emergenze di Protezione Civile, edifici strategici per la gestione delle emergenze nonché gli edifici destinati alle specifiche attività di protezione civile.			NO
	2. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia individuano altresì aree di emergenza idonee, per sicurezza e dimensione, a proteggere la popolazione minacciata da calamità o sfollata a seguito di calamità e a far convergere i soccorritori intervenuti.			NO
<b>Titolo V - MOBILITA'</b>				
<b>Art. 36 - Sistemi di trasporto</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 37 - Impianti a fune e aree sciabili</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 38 -Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR</b>	Applicazione sospesa			
<b>Art. 39 - Portualità veneziana</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 40- Cittadelle aeroportuali</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 41 - Connessioni della logistica</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 42 - Mobilità lenta</b>	1. La Regione incentiva le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni alla realizzazione di una rete di piste ciclabili in ambito urbano ed extraurbano per creare percorsi sicuri da destinare a tale forma di mobilità e al fine di permettere una visita sostenibile e poco impattante del territorio			NO
	2. I percorsi ciclabili extraurbani devono garantire una vasta rete ciclabile regionale che colleghi centri urbani contermini e attraversi aree di particolare pregio storico, paesaggistico o ambientale e			NO

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	<p>comunque faciliti e incentivi l'uso della bicicletta anche in area extraurbana come sistema alternativo all'automobile. Lo sviluppo della mobilità ciclabile nei centri urbani si deve conseguire anche incentivando lo scambio treno/bicicletta e prevedendo la realizzazione di parcheggi scambiatori e adeguate aree di sosta.</p> <p>3. I percorsi ciclabili devono considerarsi elementi di primaria valorizzazione delle aree nucleo, compatibilmente con le loro finalità istitutive, nonché delle aree adiacenti alla litoranea veneta.</p>			
<b>Titolo VI - SVILUPPO ECONOMICO</b>				
<b>Capo I - Sistema produttivo</b>				
<b>Art. 43 - Sistemi produttivi di rango regionale</b>	g) Strade mercato. Sono strade mercato quei sistemi insediati prospicienti i sedimi stradali caratterizzati da un'elevata concentrazione di strutture di vendita, un'elevata intensità di traffico e un'elevata frammentazione insediativa. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione, determinano i criteri per la riqualificazione e il riordino funzionale delle strade mercato			SI
<b>Art. 44 - Eccellenze produttive</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 45 - Criteri per l'individuazione delle aree per insediamenti industriali e artigianali e degli insediamenti turistico ricettivi</b>	<p>3. I Comuni individuano gli ambiti per la pianificazione degli insediamenti industriali, ed artigianali e turistico-ricettivi sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) valutazione della domanda di nuovi impegni di suolo, sulla base della verifica di possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti esistenti e del patrimonio edilizio non utilizzato o da recuperare;</p> <p>b) indicazione delle modalità di riconversione e/o riqualificazione delle aree produttive, con particolare riguardo a quelle non ampliabili, in relazione alla prossimità ai nuclei abitativi esistenti o previsti;</p> <p>c) determinazione delle linee preferenziali di espansione delle aree produttive, sulla base dei servizi e delle infrastrutture necessarie e dell'impatto sugli abitati limitrofi e sui caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti;</p> <p>d) definizione delle modalità di densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;</p> <p>e) garanzia della sicurezza idraulica e idrogeologica.</p>			NO
<b>Capo 2 - Commercio</b>				
<b>Art. 46 - Grandi strutture di vendita</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 47 - Commercio nei centri storici e urbani</b>	<p>1. Ai fini della rivitalizzazione e riqualificazione commerciale dei centri storici e degli altri luoghi del centro urbano, la Regione, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni percorrono politiche condivise per l'integrazione della rete del piccolo e medio dettaglio costituito da attività di commercio specializzato e tradizionale, già presente nei centri storici e nei tessuti urbani, con la grande distribuzione, considerando prioritaria rispetto a ogni sviluppo commerciale ulteriore al di fuori del centro storico o del centro urbano, l'adozione di politiche ed azioni per la loro rivitalizzazione al fine di produrre un effetto attrattivo a favore della suddetta rete commerciale attraverso:</p> <p>a) l'individuazione di aree o edifici che consentano l'insediamento di strutture di vendita, valorizzando e modernizzando una rete</p>			NO

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	<p>commerciale costituita prevalentemente da negozi di vicinato e da medie strutture di piccole dimensioni, che risponda alle varie esigenze della popolazione, ai differenti stili di vita, possibilità e modalità di consumo, indicando limiti dimensionali che garantiscano l'equilibrio complessivo della rete commerciale;</p> <p>a) bis) la varietà dell'offerta commerciale;</p> <p>b) la previsione di idonei sistemi di viabilità, accesso e sosta da realizzarsi con criteri di efficienza ed eco- compatibili;</p> <p>c) la riqualificazione degli insediamenti esistenti;</p> <p>d) l'incentivazione dei servizi di vicinato.</p>			
<b>Art. 48 - Commercio nei comuni montani</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Titolo VII - SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO</b>				
<b>Art. 49 – Sistema delle politiche per il turismo</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 50 – Turismo delle Eccellenze culturali e religiose</b>	1. Per lo sviluppo delle città d'arte e delle città murate, nonché per i luoghi di particolare interesse culturale, religioso, le ville venete e i monumenti isolati, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni devono prevedere adeguati interventi di riequilibrio del sistema urbano e territoriale per favorire la mobilità sostenibile e l'intermodalità finalizzati a sostenere gli aspetti infrastrutturali e viari, di sviluppo degli accessi, con particolare attenzione alle stazioni ferroviarie e aeroportuali, nonché al recupero e la riutilizzazione di strutture ricettive già esistenti, tenendo conto della differenziazione delle presenze in termini di tempo e spazio.			NO
<b>Art. 51 - Turismo montano</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 52 - Turismo termale</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 53 - Turismo marino, lacuale e fluviale</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 54 - Attività diportistica</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 55 - Turismo naturalistico</b>	2. Gli enti territorialmente competenti promuovono il turismo naturalistico nel rispetto della conservazione degli ambienti naturali e del benessere delle popolazioni locali. Nel dare attuazione al turismo naturalistico si deve tener conto, al fine di prevedere il rispetto della natura, della definizione degli itinerari, della scelta dei mezzi di trasporto, delle sistemazioni e dell'utilizzo delle guide specializzate.			SI
<b>Art. 56 - Turismo emergente</b>	1. La promozione di una rete turistica emergente è rivolta prevalentemente al turismo fieristico congressuale, al turismo dei luoghi industriali, al turismo enogastronomico, al turismo sportivo non di massa e alla Rete Escursionistica Veneta.			SI
	1. bis. Gli interventi sono rivolti prioritariamente a:			SI
	<p>a) creare una rete dei centri di interesse turistico regionale;</p> <p>b) prolungare la stagionalità attraverso la creazione di servizi e attività aggiuntivi.</p>			
	3. I Comuni pianificano adeguati interventi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in relazione al turismo enogastronomico ed a quello sportivo non di massa per la promozione delle attività, determinano i presupposti per l'insediamento di nuova capacità ricettiva salvaguardando gli elementi ambientali attraverso la prioritaria riqualificazione insediativa e il riuso dell'edificato esistente.			SI

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	4. La Regione promuove la REV, Rete Escursionistica Veneta, come un insieme di piste ciclabili, canali navigabili e percorsi a cavallo a valenza regionale che, nel collegare i centri e le periferie, sia incentrata alla realizzazione di uno o più sistemi di circuiti tematici. I Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nei propri strumenti di pianificazione, disciplinano la Rete Escursionistica Veneta anche attraverso la predisposizione di PATI tematici di cui all'Art. 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11.			SI
<b>Titolo VIII - CRESCITA SOCIALE E CULTURALE</b>				
<b>Art. 57 - Beni storico - culturali</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 58 - Subaree provinciali e comunali</b>	<p>1. I PTCP e i PAT/PATI, nel rispetto delle finalità e delle direttive del PTRC, distinguono particolari subaree, da disciplinare in maniera specifica, secondo i seguenti criteri:</p> <p>a) il mantenimento della fruizione prospettica e panoramica in quanto parte integrante del contesto e della visione dei monumenti e dei centri storici;</p> <p>b) l'armonizzazione delle esigenze di mobilità e di sosta con quelle relative alla tutela degli spazi pubblici di pregio storico;</p> <p>c) la realizzazione di parcheggi esterni ai centri storici delle città, separati da insediamenti e siti storico- monumentali, favorendo la fruizione pedonale e ciclopedonale dello spazio e potenziando i sistemi di trasporto collettivo;</p> <p>d) la valorizzazione dell'area circostante gli edifici, i monumenti e i siti di interesse storico culturale tramite l'interdizione di interventi di edificazione nell'area contigua che possano modificarne in modo incongruo la storia;</p> <p>e) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali religiosi in modo da salvaguardarne il carattere specifico;</p> <p>f) il mantenimento dell'assetto storico- monumentale, eliminando gli eventuali elementi detrattori;</p> <p>g) la realizzazione di interventi di arredo urbano e di pavimentazione, prevedendo un'opportuna scelta di materiali e cromatismi;</p> <p>h) l'interramento o il mascheramento delle infrastrutture e dei servizi a rete (quali cavi elettrici, telefonici, telematici a vista).</p>			NO
<b>Art. 59 - Siti patrimonio dell'UNESCO</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 60 - Sistemi culturali territoriali</b>	<p>2. Al fine di massimizzare gli effetti socio-economici indotti dalle azioni di valorizzazione, sono individuati alcuni "luoghi" privilegiati, caratterizzati da identità culturale comune, dove costruire specifiche politiche basate sulle relazioni virtuose che intercorrono tra la componente culturale del territorio (patrimonio archeologico e architettonico, insediamenti storici) servizi alla fruizione e settori ad essa collegati (turismo, produzione artigianale, educazione scolastica, comunicazione, manifestazioni culturali).</p> <p>3. I sistemi culturali prioritariamente individuati dal PTRC sono i seguenti:</p> <p>a) <u>Ville venete</u>. La Regione, d'intesa con Istituto Regionale Ville Venete, valorizza il sistema culturale diffuso rappresentato dalla rete delle Ville Venete, di cui al relativo elaborato contenuto nel Documento per la pianificazione paesaggistica, considerate patrimonio della cultura veneta, e favorisce l'elaborazione di</p>			NO
				NO

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	<p>strategie finalizzate alla tutela delle stesse, alla salvaguardia dei contesti paesaggistici in cui sorgono, alla promozione della loro conoscenza, al miglioramento della loro fruizione, allo sviluppo dell'offerta culturale-turistica. Particolare importanza assumono le Ville del Palladio, di cui al successivo Art. 62 bis.</p> <p>4. La Regione riconosce in particolare per la non comune valenza testimoniale:</p> <p><input type="checkbox"/> i sistemi lineari ordinatori del territorio da valorizzare: via Ostiglia, via Postumia;</p> <p><input type="checkbox"/> il sistema dei manufatti idraulici e delle bonifiche.</p>			NO
<b>Art. 61 - Parchi culturali e letterari</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 62 - Architettura del Novecento</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 62 bis - Le Ville del Palladio</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Titolo IX - MONTAGNA</b>				
	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Titolo X - CITTA', MOTORE DEL FUTURO</b>				
<b>Art. 66 - Rete di città</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 67 - Azioni sulla città</b>	<p>1. I Comuni predispongono piani, programmi ed azioni volti a:</p> <p>a) riorganizzare complessivamente l'accessibilità alla città ed alle sue parti diversificando i modi di trasporto, privilegiando le reti di trasporto pubblico e prevedendo ampie zone pedonali e una estesa rete di percorsi ciclabili, implementando i dispositivi utili alla trasmissione e alla condivisione dei dati;</p> <p>b) tutelare i centri storici da processi di abbandono da parte di residenti e funzioni pubbliche e private provvedendo alla loro tutela, restauro e rivitalizzazione;</p> <p>c) intervenire con progetti complessivi di scala urbana sulle aree dismesse o dismissibili per limitare il consumo di suolo, ricomporre aspetti funzionali della città e promuovere la riorganizzazione delle centralità, elevare la dotazione degli standard di servizi esistenti e introdurre di nuovi, eliminare aree di degrado economico e sociale e riqualificare i paesaggi urbani abbandonati, dotare le periferie di spazi pubblici adeguati utilizzando prioritariamente le aree libere nelle zone densamente edificate;</p> <p>d) predisporre piani e progetti di riqualificazione dei quartieri periferici e di ogni parte di città la cui qualità può essere migliorata, integrando in essi politiche relative ai servizi, all'accrescimento delle superfici permeabili e di quelle destinate a verde, agli obiettivi di risparmio energetico e della qualità ambientale, nonché integrando un'adeguata offerta commerciale e di ricettività commisurata al nuovo assetto demografico, alle sostenibilità e alla sicurezza e alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione;</p> <p>e) attivare estese politiche relative alla residenza, sia pubblica e sociale che privata, per contenere il disagio abitativo nelle sue varie componenti quantitative e qualitative, anche con</p>			NO

Norma Tecnica PTRC	Contenuto della Norma del PTRC	PTRC Tavola n.	Competenza del PAT	Necessità adeguamento
	<p>processi di sostituzione e perseguendo, ove possibile e opportuno, programmi di densificazione per ottimizzare gli investimenti pubblici e privati e contenere il consumo di territorio;</p> <p>f) predisporre strategie di raccordo degli insediamenti urbani con i temi ecologici, paesaggistici ed ambientali per concepire la città come aperta e partecipe della rete ecologica regionale, in grado di contribuire alla complessiva sostenibilità delle strutture;</p> <p>g) predisporre politiche di ridisegno urbano che considerino le grandi infrastrutture quali elementi per il contenimento della dispersione urbana e segni urbanistici forti all'interno dei quali riorganizzare e densificare le strutture metropolitane.</p>			
<b>Art. 68 - Riordino del sistema insediativo e criteri di progettazione</b>	<p>2. Le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, nei propri strumenti pianificatori e urbanistici, predispongono piani e progetti volti al riordino degli insediamenti esistenti e prescrivono i criteri di progettazione di quelli nuovi indicando principi insediativi e criteri di progettazione urbanistica, architettonica e paesaggistica, che riguardano:</p>			NO
	<p>a) le aree e gli impianti artigianali, industriali e in generale produttivi di beni e servizi, entro una visione territoriale ampia che consenta la riduzione del numero delle aree, il controllo dei flussi di trasporto generati, la razionalizzazione delle reti infrastrutturali di servizio, la riduzione sostanziale dell'inquinamento (aria, acqua, suolo) e della domanda energetica, l'integrazione dei servizi alle imprese, la riqualificazione complessiva paesaggistica e ambientale;</p> <p>b) le aree e gli impianti commerciali, con la revisione del rapporto con la viabilità (strade-mercato), la riorganizzazione complessiva delle sedi viarie e degli spazi privati a ridosso delle stesse, l'arricchimento e diversificazione delle funzioni ospitate, la dotazione di aree verdi, la ricostruzione di un paesaggio complessivo orientato alla qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica di ciascuna area;</p> <p>c) le aree residenziali, con la riorganizzazione di quelle esistenti e l'adozione di innovativi criteri di progettazione per le nuove, con obiettivi di qualità nell'inserimento territoriale e del paesaggio costruito e principi insediativi che prevedano complessi residenziali organici e di adeguata dimensione, la dotazione di spazi pubblici di complessità e qualità elevate, la scelta di tipologie edilizie in linea con la evoluzione della domanda sociale, la definizione di alti livelli prestazionali relativamente a risparmio energetico, durabilità e tutela ambientale;</p> <p>d) la concentrazione di servizi territoriali pubblici e privati che devono prevalentemente insistere su aree connesse con i nodi organizzati della rete ferroviaria e stradale valutando; nella scelta di localizzazione e aggregazione dei nuovi insediamenti, la gerarchia delle reti, i nodi e il rango dei servizi.</p>			
	<p>3. La riorganizzazione del sistema insediativo è finalizzata al miglioramento delle condizioni di qualità dell'aria e di inquinamento acustico, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso specifiche azioni correttive o compensative atte a garantire la coerenza dell'intervento con il relativo contesto ed ambientale.</p>			NO

<b>Norma Tecnica PTRC</b>	<b>Contenuto della Norma del PTRC</b>	<b>PTRC Tavola n.</b>	<b>Competenza del PAT</b>	<b>Necessità adeguamento</b>
<b>Art. 69- Le Città Medie</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 70 - Le città costiere</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Titolo XI - PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA</b>				
<b>Art. 71 - Ambiti di Paesaggio</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 71 bis - Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA)</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Art. 71 ter - Documento per la pianificazione paesaggistica</b>	Non rilevante o direttamente pertinente			
<b>Titolo XII - NORME TRANSITORIE E FINALI</b>				
	Non rilevante o direttamente pertinente			